



Newsletter Confcooperative Veneto

Ambiente e sicurezza

n. 5/2021

Sommario

Lettere di correzione formulari di trasporto rifiuti.....	2
Sicurezza.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Vent'anni della responsabilità 231 degli enti	3

LETTERE DI CORREZIONE FORMULARI DI TRASPORTO RIFIUTI

Sempre più spesso, nel mondo della gestione dei rifiuti, ai Formulari di Trasporto vengono associate lettere di correzione/rettifica.

Le lettere di correzione/rettifica vengono solitamente rilasciate dai produttori coinvolti nel conferimento rifiuti, allo scopo di correggere errori di compilazione **dopo** il conferimento all'impianto di destino.

Tale abitudine, sempre più diffusa, si espleta nelle forme più colorite ed originali; dall'emissione spontanea da parte del produttore al "ricatto" da parte dell'impianto di destino (il quale minaccia di bloccare il conferimento in mancanza di suddetta autodichiarazione).

Questa pratica, non solo nella Regione Veneto, è oltremodo radicata e coinvolge tanto il piccolo medio impianto quanto la Ditta più strutturata.

LA NORMA

Alcuni tecnici e consulenti sostengono di aver raggiunto un *ufficioso compromesso* con le autorità di controllo e di aver individuato attraverso questa lettera, un'efficace soluzione per correggere errori di natura formale. A nostro avviso è esattamente l'opposto.

Considerando infatti l'art. 258 c. 4. del D. Lgs. 152/2006 si evince in maniera univoca il divieto di trasporto rifiuti in presenza di formulario con dati incompleti **o inesatti**.

*"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, **ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti** è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'[articolo 483](#) del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi."*

PERCHÉ EVITARE LE LETTERE DI CORREZIONE

Una lettera di correzione riferita ad un formulario relativo ad un rifiuto già **accettato in impianto** mette in evidenza una chiara irregolarità nel contesto del trasporto, quindi sanzionabile, oltre a evidenziare una chiara connivenza dell'impianto ricevente al quale parimenti potrebbero essere applicate anche le sanzioni accessorie (*per l'accettazione e conseguente profitto di un rifiuto che andava respinto*).

Come prescrive la norma, il destinatario che riceve un carico accompagnato da un formulario che riporta dati incompleti o inesatti, dovrebbe purtroppo attenersi a respingere il carico.

Troviamo inoltre che l'adozione di queste lettere di correzione porti fatalmente ad incrementare il numero di conferimenti corredati da formulari scorretti poiché i produttori, responsabili della compilazione, ritengono di poter sistemare eventuali errori dopo l'arrivo dei rifiuti a destino, omettendo un'adeguata formazione dei propri dipendenti ed evidenziando, purtroppo, una gestione poco accorta.

Ricordiamo inoltre che tra le prescrizioni riportate nella Delibera Albo n.1 del 23 gennaio 2019, sussiste l'obbligo da parte del Responsabile Tecnico delle imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali, di dare in particolare **formazione agli addetti sulla compilazione dei formulari**. Fatalmente questo comportamento evidenzia una mancanza di tale condizione.

INVITO ALLA PRUDENZA

Notiamo purtroppo che molti produttori/detentori dei rifiuti, ignari di operare in piena difformità normativa, continuano ad adottare tale usanza alla quale sarebbe più opportuno astenersi.

Ciò non di meno siamo consapevoli che nonostante sussistano chiari riferimenti normativi che ne evidenziano le pericolose conseguenze, molti impianti si ostinano a non considerarne il pericolo, forse ignari di operare in piena difformità normativa, o mal consigliati.

In attesa di una disposizione ministeriale che possa consentire il ravvedimento operoso, non ci resta che incrementare l'attenzione e la formazione rivolta a tutti i gestori che non dovrebbero ulteriormente guardare con superficialità errori dalle proprie maestranze confidando in una soluzione per nulla a loro vantaggio.

Per ulteriori informazioni:

Irecoop Veneto – Linda Ferraro
l.ferraro@irecoop.veneto.it

SCADENZA BANDO ISI INAIL

Ancora pochi giorni per poter inoltrare la domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico ISI INAIL 2020. Ecco il calendario delle scadenze:

- 1 Giugno 2021: Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda;
- 15 luglio 2021 entro le ore 18.00: Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda;
- dal 20 luglio 2021: Download codici identificativi;
- Entro la chiusura della procedura informatica sarà fornita indicazione della data di pubblicazione delle regole tecniche: regole tecniche per l'inoltro della domanda online e date dell'apertura dello sportello informatico;
- Entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico: pubblicazione elenchi cronologici provvisori;
- Periodo di apertura della procedura comunicato con la pubblicazione degli elenchi cronologici: upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi pena la decadenza della domanda);
- Alla data comunicata contestualmente alla pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori.

Per ulteriori dettagli collegarsi al seguente link: <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2020.html>

Per ulteriori informazioni:

Irecoop Veneto – Linda Ferraro
l.ferraro@irecoop.veneto.it

I VENT'ANNI DELLA RESPONSABILITÀ 231 DEGLI ENTI

Segnaliamo un articolo scritto da un consulente dell'èquipe 231 di Irecoop Veneto uscito su *RATIO QUOTIDIANO* che parla delle luci e ombre di una norma ancora sottovalutata, nonostante le due decadi di vita.

Articolo in allegato

Per ulteriori informazioni:

Irecoop Veneto – Linda Ferraro
l.ferraro@irecoop.veneto.it